



TRIBUNALE DI PRATO

Prot n 1659/19

Prato, 2 ottobre 2019

Il Presidente,

richiamati i decreti nn. 1260/2019 del 18 settembre 2019 e 1188/18 dell'8 giugno 2018;

premesso che in data odierna è prevista l'immissione nell'esercizio delle funzioni presso l'ufficio di destinazione della giudice Maria Novella Legnaioli, precedente assegnataria dall'ottobre 2009 del ruolo costituito dalle procedure concorsuali nella misura del 60% nonché da cause di contenzioso ordinario di "area tabellare G" e tramutata a domanda al Tribunale di Firenze ;

considerato che nella realtà socio-economica del circondario è indispensabile assicurare la continuità delle delicate funzioni di giudice delegato e di componente del collegio in materia di procedure concorsuali occorrendo quindi provvedere alla sostituzione fino al 26 marzo 2020 della giudice Costanza Comunale, nuova assegnataria del posto di cui è stata titolare la giudice Legnaioli;

vista la circolare CSM approvata con delibera del Plenum del 20 giugno 2018 (di seguito citata con riferimento all'articolato) in materia di "disposizioni in materia di supplenze, assegnazioni, applicazioni e magistrati distrettuali per assicurare il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale in presenza di difficoltà organizzative";

rilevato che:

risulta applicabile l'istituto della supplenza sotto il profilo dell' "impedimento temporaneo" dell'assegnataria del posto fino al 26 marzo 2020;

tutti i magistrati professionali in possesso di prima valutazione (art. 20) addetti al settore civile sono stati posti in condizione - in sede di convocazione delle riunioni del 10, 24 e 27 settembre uu.ss. e di discussione a quelle del 24 e 27 - di manifestare la propria disponibilità, segnalando eventuali titoli preferenziali, ovvero indicando i motivi che renderebbero non opportuna la loro designazione (art 31 comma 2 circ.);

sussistono in ogni caso ragioni di urgenza (art 31 ult. comma) che non consentono, inoltre, di ricorrere al procedimento di supplenza infradistrettuale, essendosi presentata la difficoltà organizzativa all'esito della definizione del concorso per l'assegnazione del posto già della giudice Legnaioli, ed essendo state comunicate applicazioni incompatibili del magistrato distrettuale;

non si registrano dichiarazioni di disponibilità;

la giudice Raffaella Brogi, destinata a svolgere compiti di supplenza secondo le vigenti disposizioni tabellari (pag. 42 del documento), ha adeguatamente motivato alla riunione del 27 settembre u.s. l'eccessivo carico del ruolo che deriverebbe dalla trattazione in esclusiva di tutte le procedure concorsuali, sia in relazione alla durata della supplenza che al numero e complessità delle n.819 procedure pendenti all'11 luglio 2019 (*"In campo fallimentare il Tribunale di Prato si colloca al 3° posto in Toscana per numero di procedimenti"*; cfr. richiesta del 14 luglio 2018 della Presidente della CdA al CSM per la pubblicazione dei posti vacanti nel Distretto) e ne è prevedibile la nomina all'impegnativo incarico di magistrato collaboratore del presidente per il settore civile che comporterà nel breve periodo gravose attività per la redazione del DOG e del progetto tabellare rilevando pertanto esigenze di servizio che non permettono l'osservanza dei criteri fissati negli articoli 21, 22 e 23 (art 33 comma 1 b);

il giudice Marco Valecchi, anch'egli alla riunione del 27 u.s., ha rappresentato le notevoli criticità che comporterebbe la sua destinazione in supplenza in relazione ai provvedimenti in materia di diritto di famiglia e delle persone e alla tenuta delle udienze presidenziali di separazione e divorzio con richiamo alla previsione dell'art. 63 della circolare tabellare, peraltro non condivisibile la norma riguardando il caso dell'istituzione di una sezione specializzata;

i magistrati professionali in possesso di prima valutazione addetti al settore penale non possono essere designati per ragioni attitudinali nonché connesse alle rispettive posizioni tabellari e agli impegni quali giudici monocratici, componenti del collegio in funzioni inoltre di presidente e componenti del collegio in processi di rilevante complessità, anche cc.dd. DDA, in fase di avanzata istruttoria;

la giudice Cristina Mancini svolge funzioni di GL di pianta organica;

i magistrati ordinari in tirocinio non possono essere destinati in supplenza *"salvo che non sia possibile provvedere altrimenti"* (art 20 comma 2), eccezione che nel caso in esame si giustifica in riferimento alle parziali designazioni in supplenza delle giudici Stefania Bruno e Sara Fioroni di seguito previste;


i magistrati onorari non possono essere designati in materia di procedure concorsuali;

ritenuto, ferma restando l'esigenza di collaborare con i magistrati designati in sostituzione, che:

occorre adottare il criterio di destinare in supplenza del giudice impedito i magistrati per attitudine, formazione ed esperienze professionali più idonei ad esercitare le funzioni del giudice da sostituire;

la giudice Brogi svolge dal 2013 le funzioni in materia di procedure concorsuali e il giudice Valecchi ha esercitato le stesse, come risulta dal suo fascicolo personale, durante il servizio prestato presso il Tribunale di Novara fino al 16 gennaio 2017, data dell'immissione in possesso in quest'ufficio, risultando pertanto i giudici suddetti in condizione di assicurare il più efficace svolgimento della supplenza in questione e, pertanto:

di designare in supplenza la giudice Brogi, già titolare del proprio ruolo in materia, quanto alle procedure concorsuali pendenti in data anteriore al 31 dicembre 2014 sul ruolo già Legnaioli assegnato alla giudice Comunale, e il giudice Valecchi quanto a quelle successive nonché, quanto alle sopravvenienze, la giudice Brogi nella misura del 60% e il giudice Valecchi nella misura del 40% (con riguardo all'ultima cifra del numero di iscrizione, Brogi: 0, 1, 3, 5, 7, 9; Valecchi: 2, 4, 6, 8)



precisandosi che il 26 marzo 2020 tali assegnazioni saranno di nuovo comprese nel ruolo della giudice Comunale e che si provvederà a un riequilibrio al fine di ripristinare le originarie percentuali di 60% e 40% determinate per i ruoli dei giudici addetti alle procedure concorsuali;

di designare in supplenza il giudice Valecchi per le opposizioni allo stato passivo di cui all'area I della variazione tabellare n. 1188/2018 già sul ruolo della giudice Legnaioli, cause sia pendenti che sopravvenute le quali il 26 marzo 2020 saranno comprese nel ruolo della giudice Comunale;

allo scopo di evitare un eccessivo carico di lavoro per i giudici Brogi e Valecchi, deve essere designata in supplenza, quanto alle cause di contenzioso ordinario sul ruolo della giudice Comunale, già della giudice Legnaioli, la giudice onorario Giusi Lazzeri, la quale ha dichiarato la propria disponibilità, per quelle relative a opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, alle divisioni immobiliari e mobiliari comprese quelle di derivazione ereditaria, ad eccezione dei reclami cautelari avverso sospensive che saranno trattati dai giudici Brogi e Valecchi con sequenza alternata di un reclamo ciascuno, precisandosi che in ordine alle divisioni immobiliari l'emissione del decreto di trasferimento sarà curata dalla giudice delle esecuzioni immobiliari Stefania Bruno;

ritenuto, altresì, che rispondono all'esigenza di rendere meno gravoso il compito dei giudici supplenti Brogi e Valecchi le ulteriori seguenti disposizioni :

i giudici Brogi e Valecchi sono autorizzati a differire al termine del periodo di supplenza le cause sui propri ruoli di contenzioso ordinario ad eccezione di quelle, peraltro pendenti in numero limitato, iscritte prima del 1 gennaio 2016;

la giudice Giulia Simoni sostituirà la giudice Brogi nelle funzioni di giudice del registro per le richieste iscritte dopo il 1 ottobre p.v. ;

la giudice onorario Elisabetta Bartoloni Saint Omer sostituirà il giudice Valecchi, ferme restando le attribuzioni di questi di area tabellare A, nelle funzioni di giudice tutelare ;

i giudici Michele Sirgiovanni e Sara Fioroni provvederanno agli affari di volontaria giurisdizione in materia di famiglia, di cui alla variazione tabellare n. 1188/2018 sub 4.5, nella misura rispettivamente di n. 3 e n. 2;

i decreti ex art. 492 bis c.p.c. di competenza presidenziale e assegnati nella misura del 50% sul ruolo della giudice Comunale, già della giudice Legnaioli (il restante 50% è sul ruolo della giudice Stefania Bruno) saranno ripartiti tra i giudici Michele Sirgiovanni, Giulia Simoni e Sara Fioroni nella misura di uno ciascuno;

la giudice Bruno provvederà ai decreti ingiuntivi di cui al decreto n. 1188/2018 sub 4.4 9 ;

precisato, infine, che per conseguenza i collegi in materia civile, fallimentare e di famiglia saranno fino al 26 marzo 2020 in composizione, rispettivamente: Sirgiovanni presidente - Ferretti componente fisso - giudice relatore; fallimentare Brogi presidente - Valecchi - Bruno (opposizioni allo stato passivo: Brogi presidente - Simoni - Bruno nella cause avverso i decreti di Valecchi; Valecchi presidente - Simoni - Bruno nelle cause avverso i decreti Brogi); Sirgiovanni presidente -Valecchi - Fioroni;



dispone

in conformità;

dichiara

il presente provvedimento, ai sensi degli articoli 38 e 40 della vigente circolare tabellare, immediatamente esecutivo e adottato in via d'urgenza;

manda

la segreteria amministrativa, di procedere all'annotazione in COSMAP e alle comunicazioni mediante il sistema informatico:

alla Presidente della Corte di Appello,

al Consiglio Giudiziario,

al Procuratore della Repubblica,

al Presidente di sezione e Magistrato coordinatore del settore penale,

a tutti i Magistrati, al Giudice Francesco Pallini anche quale Magistrato coordinatore dell'ufficio GIP-GUP,

al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati,

ai Funzionari amministrativi coordinatori dei settori civile, penale dibattimento e penale GIP-GUP.

Il Presidente
Francesco Gratteri

